

Ordinanza del DFE sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l'accREDITamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e sui compiti di dette agenzie

(Ordinanza sulle agenzie per l'accREDITamento di scuole universitarie professionali)
del ... 2006

Progetto del 21 agosto 2006

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE),

visto l'articolo 17a capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995¹ sulle scuole universitarie professionali (LSUP);

visto l'articolo 25° dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP);

visto l'accordo del ...² sull'accREDITamento di scuole universitarie professionali;

sentito il Consiglio SUP della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. le condizioni e la procedura per il riconoscimento di agenzie di accREDITamento (agenzie) alle quali viene trasferita la valutazione di richieste per l'accREDITamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio oppure l'accREDITamento di cicli di studio;
- b. la valutazione e l'accREDITamento da parte di agenzie riconosciute.

Sezione 2: Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie

Art. 2 Condizioni

¹ Possono essere riconosciute come agenzie persone fisiche e giuridiche con sede in Svizzera o all'estero.

² Le agenzie devono adempiere le seguenti condizioni:

¹ RS 414.71

² RS

- a. devono essere autorizzate dalla competente autorità dello Stato che ospita la sede;
- b. devono disporre delle competenze scientifiche per valutare richieste di accreditamento e per accreditare cicli di studio secondo i requisiti di diritto federale;
- c. devono disporre delle necessarie competenze linguistiche per valutare richieste;
- d. devono disporre di esaurienti conoscenze del sistema svizzero di scuole universitarie professionali;
- e. devono adempiere gli standard conformemente all'allegato;
- f. i prezzi da esse praticati devono essere adeguati alle prestazioni di servizi da fornire.

Art. 3 Procedura

¹ L'agenzia deve presentare una richiesta di riconoscimento. Nella richiesta si deve comprovare, allegando la rispettiva documentazione, di adempiere le condizioni di cui all'articolo 2.

² La richiesta scritta è da inoltrare in duplice copia all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

³ L'UFFT trasmette il dossier della richiesta alla Commissione federale delle scuole universitarie professionali per la valutazione.

⁴ Fondandosi sulla valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali e sentito il Consiglio SUP della CDPE, il DFE emana una decisione concernente la richiesta. Può imporre condizioni per il riconoscimento.

⁵ L'UFFT tiene un elenco delle agenzie riconosciute e lo pubblica in formato elettronico.

Art. 4 Durata

¹ Il riconoscimento viene rilasciato per una durata di cinque anni al massimo.

² Su richiesta dopo una nuova valutazione, il riconoscimento può essere prorogato di cinque anni al massimo; ulteriori proroghe sono possibili.

Sezione 3: Valutazione e accreditamento da parte di agenzie

Art. 5 Validità delle direttive sull'accreditamento

Qualora nella presente ordinanza non venga disposto altrimenti, durante la valutazione di richieste e l'accreditamento le agenzie si attengono alle direttive del ...³ per l'accreditamento di scuole universitarie professionali.

³ RS ...

Art. 6 Procedura per la valutazione di richieste di accreditamento

¹ Qualora una scuola universitaria professionale desideri far valutare una richiesta di accreditamento da parte di un'agenzia, stipula un contratto con la stessa.

² Essa inoltra la richiesta direttamente all'agenzia trasmettendone copia all'UFFT.

³ A conclusione della valutazione della richiesta di accreditamento, l'agenzia trasmette il parere e la raccomandazione di accreditamento alla scuola universitaria professionale e all'UFFT per permettere la preparazione della decisione di accreditamento da parte del DFE.

Art. 7 Procedura per l'accreditamento di cicli di studio

¹ Qualora una scuola universitaria professionale desideri far accreditare un ciclo di studio da parte di un'agenzia, inoltra una richiesta motivata all'UFFT.

² Fondandosi sulla valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali, il DFE emana una decisione concernente la richiesta.

³ Qualora l'agenzia sia stata autorizzata a decidere sull'accreditamento, la scuola universitaria professionale stipula un contratto con l'agenzia stessa. Il contratto dev'essere approvato dall'UFFT.

⁴ L'agenzia autorizzata ad accreditare emana una decisione di accreditamento. La decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

⁵ L'agenzia notifica la sua decisione di accreditamento alla scuola universitaria professionale e al DFE.

⁶ Trasmette un certificato d'accreditamento alla scuola universitaria professionale.

Art. 8 Valutazione delle richieste

¹ La valutazione delle richieste viene svolta nell'ambito di una perizia su tre livelli che comprende:

- a. l'autovalutazione scritta della scuola universitaria professionale;
- b. la perizia esterna svolta da un gruppo di esperti documentata con un rapporto scritto;
- c. la raccomandazione di accreditamento da parte dell'agenzia.

² La composizione del gruppo di esperti avviene conformemente al capitolo 3.1 degli standard Enqa del 2005. A tal fine devono essere considerate le caratteristiche specifiche di scuola universitaria delle scuole universitarie professionali.

³ L'agenzia deve assicurare che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le peculiarità del sistema svizzero delle scuole universitarie professionali.

Sezione 4: Responsabilità e vigilanza

Art. 9 Responsabilità e obbligo di annunciare

¹ Le agenzie sono responsabili del risultato delle proprie valutazioni e delle eventuali decisioni di accreditamento.

² Devono annunciare immediatamente e spontaneamente all'UFFT tutte le modifiche essenziali concernenti le loro attività, segnatamente una comminatoria di fallimento nei loro confronti, la cessazione dell'attività commerciale, la modifica del campo di attività, dell'organizzazione, del personale responsabile, dei rapporti di proprietà o finanziari.

³ Qualora un'agenzia cessi l'attività commerciale oppure le venga revocato il riconoscimento, la scuola universitaria professionale incarica un'altra agenzia di proseguire i lavori. L'agenzia che cessa la propria attività o alla quale è stato revocato il riconoscimento sostiene le spese derivanti.

Art. 10 Protezione del segreto e dei dati

¹ Servizi e persone che si occupano di dati relativi all'accREDITAMENTO devono attenersi al segreto d'ufficio, professionale e commerciale.

² Alla procedura di accREDITAMENTO si applicano le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati⁴.

Art. 11 Vigilanza e obbligo di informare

¹ L'UFFT esercita la vigilanza sulle agenzie.

² Le agenzie devono fornire all'UFFT tutte le informazioni necessarie per garantirgli la sua funzione di vigilanza.

³ Qualora l'UFFT accerti delle inadempienze presso un'agenzia, ha la facoltà di imporle un termine per eliminarle nonché delle condizioni.

⁴ In caso di gravi irregolarità, l'UFFT può sospendere il riconoscimento con effetto immediato; in questo caso presenta contemporaneamente al DFE una richiesta di revoca del riconoscimento.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

⁴ Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1.

Standard per agenzie di accREDITAMENTO

Se vogliono essere riconosciute, le agenzie di accREDITAMENTO devono adempiere la parte 3 degli standard Enqa del 2005⁵.

Parte 3: Standard europei per agenzie di garanzia esterna della qualità, pagine da 23 a 27.

3.1 Utilizzo di procedure per la garanzia esterna della qualità presso scuole universitarie: in caso di garanzia esterna della qualità da parte di agenzie, si devono considerare la presenza e l'efficienza delle procedure per la garanzia esterna della qualità descritte nella parte 2⁶ delle direttive e degli standard europei.

3.2 Statuto ufficiale: le agenzie devono essere riconosciute formalmente dalle competenti autorità nello spazio universitario europeo come agenzie qualificate per la garanzia esterna della qualità e disporre di uno statuto giuridico.⁷ Devono attenersi alle direttive del quadro giuridico entro cui operano.

⁵ Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area: European Association for Quality Assurance in Higher Education/Enqa, Helsinki 2005.

⁶ Standard Enqa, parte 2:

2.1 Utilizzo di procedure di garanzia interna della qualità: in caso di procedure di garanzia esterna della qualità deve essere considerata l'efficacia delle procedure di garanzia interna della qualità.

2.2 Sviluppo di processi di garanzia esterna della qualità: gli obiettivi del processo di garanzia della qualità devono essere sviluppati da tutti i responsabili (comprese le scuole universitarie) prima dell'inizio della procedura e resi pubblici congiuntamente con una descrizione delle procedure da utilizzare.

2.3 Criteri decisionali: ogni decisione formale adottata come risultato di un attività di garanzia esterna della qualità deve fondarsi su criteri sistematicamente applicati ed esplicitamente resi pubblici.

2.4 Processi in funzione degli obiettivi: tutti i processi di garanzia esterna della qualità devono essere concepiti in modo da garantire la realizzazione degli obiettivi a tale scopo definiti.

2.5 Rapporti: i rapporti devono essere pubblicati e redatti in uno stile chiaro e comprensibile per i destinatari. Il lettore deve poter individuare rapidamente tutte le decisioni, distinzioni o raccomandazioni menzionate nei rapporti.

2.6 Successive procedure di controllo (*follow-up*): le procedure di controllo della qualità contenenti raccomandazioni per provvedimenti oppure richiedenti un successivo piano d'azione devono essere accompagnate da una procedura di controllo prestabilita che viene attuata sistematicamente.

2.7 *Review* periodiche: garanzie esterne della qualità per scuole universitarie e / o programmi devono essere svolti secondo cicli regolari. L'estensione di questo ciclo e le procedure di *review* devono essere stabilite preventivamente in modo chiaro e rese pubbliche.

2.8 Analisi del sistema complessivo: le agenzie di garanzia della qualità devono redigere periodicamente un rapporto riassuntivo che descrive e analizza risultati generali delle loro *review*, valutazioni, *assessment* ecc.

⁷ Il DFE esige un riconoscimento formale da parte delle autorità competenti del settore universitario di provenienza dell'agenzia.

3.3 Attività: le agenzie devono svolgere regolarmente attività nell'ambito della garanzia esterna della qualità (a livello istituzionale o di programma).

3.4 Risorse: le agenzie devono disporre di risorse adeguate e corrispondenti alle contingenze, sia a livello di personale sia in prospettiva finanziaria per organizzare e svolgere in modo efficace ed efficiente le procedure per la garanzia esterna della qualità e per poter assicurare lo sviluppo dei loro processi e procedure.

3.5 Mission statement: le agenzie devono avere obiettivi chiari ed espliciti per il proprio lavoro che vengono descritti in una dichiarazione pubblicamente accessibile (*mission statement*).

3.6 Indipendenza: le agenzie devono essere indipendenti secondo due punti di vista: devono essere autonome e operare sotto la propria responsabilità; i terzi, come scuole universitarie, ministeri o altri gruppi di interesse non devono avere nessuna possibilità di influenzare le conclusioni e le raccomandazioni presentate nei rapporti delle agenzie.

3.7 Criteri e metodi applicati dalle agenzie per la garanzia esterna della qualità: processi, criteri e procedure applicati devono essere prestabiliti e pubblicamente accessibili. Si auspica che le procedure contengano di regola i seguenti elementi:

- un'autovalutazione o una corrispondente procedura da parte dell'unità la cui qualità viene valutata;
- una valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti svolta con il coinvolgimento, se ritenuto adeguato, di uno studente e con visite sul posto da parte dell'agenzia;
- la pubblicazione di un rapporto, compresi decisioni, raccomandazioni o altri risultati formali;
- una procedura successiva di controllo per la verifica dei provvedimenti (*follow-up*) adottati dall'unità da valutare quanto alla garanzia della qualità sulla base delle raccomandazioni contenute nel rapporto.

3.8 Obbligo di rendere conto: le agenzie devono disporre di procedure per il proprio obbligo di rendere conto.
